

# CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 463

del 3.12.2003

### *O G G E T T O*

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Determinazione delle aliquote e detrazioni, per l'anno 2004. Conferma delle aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2003.

L'anno duemilatre, il giorno tre del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 15.12.2003

## LA GIUNTA COMUNALE

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, lett. f, del T. U. E. L. n. 267/2000 che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione dell'aliquota dei tributi comunali;

Dato atto:

- che l'art. 27, comma 8, legge 448/2001 ( Finanziaria 2002 ) ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali é fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione, con decorrenza dal 01 Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione;

Che ai sensi del comma 53 dell'art.3 della Legge n 662/96 l'aliquota deliberata non può essere inferiore al 4 ‰ e non superiore al 7 ‰ e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati o di immobili posseduti da enti senza scopo di lucro o di unità immobiliare adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche e anche per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per quelle locate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale, fatte salve le deroghe di Legge;

Che l'art.1, comma 5, della legge n.449/97 consente di fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 ‰, a favore dei proprietari che seguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

Considerato che la legge n. 431 del 09/12/1998, all'art. 2, comma 4, consente ai Comuni di poter deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'ICI più favorevoli, per i proprietari che concedono in locazione a terzi a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi, di cui al comma 3 del medesimo articolo;

Che l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo é di Euro 103,29 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, con possibilità di imputare l'eventuale esubero alle pertinenze;

Che l'importo della detrazione é elevabile fino a Euro 258,23 e le altre agevolazioni previste dalla legge n. 449/97 debbono essere valutate con salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Che ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.Lgvo n. 446/97 la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo potrebbe essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso però non può essere stabilita un' aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute " a disposizione " del contribuente;

Considerato che il Comune intende agevolare e/o incentivare:

- i contratti di locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze a "Canone convenzionato", al fine di poter far beneficiare l'inquilino di un canone equo, anziché di libero mercato, confermando per l'anno 2004 l'aliquota ICI deliberata per l'anno 2003 al 2 ‰;
- gli interventi finalizzati al recupero delle unità immobiliari di interesse artistico o architettonico, ubicate nel centro storico, confermando l'aliquota dell' 1‰ deliberata per l'anno 2003;
- gli immobili contigui all'abitazione principale, accatastati distintamente con cat. "A" destinati anch'essi ad abitazione principale, dal medesimo contribuente, confermando l'aliquota del 5 ‰ già deliberata per l'anno 2003;

Che il Comune di Molfetta, nell'anno d'imposta 2003 ha applicato aliquote contenute, specie se confrontate con quelle applicate da altri Comuni sia in ambito regionale che nazionale e che per l'anno d'imposta 2004 intende confermarle così come pure le detrazioni;

Visto il D.Lgvo 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 662/96;

Vista la legge n. 449/97;

Visto la legge n.431/98;

Visto la legge Finanziaria 2002 n° 448/2001

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tributi e Concessioni Comunali e dal Direttore di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267/2000;

Con voti unanimi;

## DELIBERA

1) Le aliquote e le detrazioni ICI da applicarsi per l'anno d'imposta 2004 sono le seguenti:

a) **Aliquota ridotta: 4,5 ‰** da applicare sul valore:

- delle abitazioni principali e loro pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;
- alle abitazioni e loro pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
- agli immobili, concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado, destinati ad abitazione principale e loro pertinenze;
- agli immobili posseduti da anziani o disabili residente in istituto di ricovero e cura e già adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locati;

b) **Aliquota ordinaria: 6 ‰** da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui al punto a);

c) **Aliquota agevolata** dell' **1 ‰** per le unità immobiliari di interesse artistico o architettonico, ubicate nel **centro storico - Zona A 1 o nei piani di recupero** per le quali il proprietario esegue interventi finalizzati al recupero;

d) **Aliquota agevolata** del **2 ‰** per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato );

e) **Aliquota agevolata** del **5 ‰** per gli immobili contigui all'abitazione principale, accatastati distintamente con cat. "A", destinati anch'essi ad abitazione principale, dal medesimo contribuente;

f) - Detrazione di **Euro 103,29** fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

g) - Detrazione di **Euro 116,20**, per il possessore della **sola casa di abitazione**, il cui valore imponibile non sia superiore a **Euro 25.822,84** - con possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

h) Detrazione di **Euro 154,94**, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale pertinenza da:

- nucleo familiare proprietario di una sola unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, ed eventuale pertinenza, purché titolare di reddito complessivo non superiore al minimo INPS;

- nucleo familiare con convivente portatore di handicap riconosciuto al 100%, il cui reddito complessivo soggetto a tassazione non superi gli **Euro 20.658,28** lordi annui da documentarsi adeguatamente, con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

2) Nominare responsabile del procedimento il Dott. Giuseppe Lopopolo.

3) Trasmettere il presente provvedimento al Capo Settore Economico Finanziario ed al Settore Tributi e Concessioni Comunali per l'esecuzione e per i successivi adempimenti.